

Giuseppe Eduardo Polizzi*, Il Magistrato al Parlamento, Cedam, Padova, 2017, XV – 244.

La monografia affronta il tema del rapporto fra magistratura e politica, sotto lo specifico profilo del diritto del magistrato di assumere la carica di parlamentare. L'indagine privilegia la prospettiva storica, coprendo un arco di quasi centosettanta anni, diviso nella scansione delle parti: dalla concessione dello Statuto albertino all'epoca fascista; dalla transizione costituzionale alla promulgazione della Costituzione repubblicana, fino alla disciplina vigente.

In riferimento all'epoca liberale, la ricostruzione della legislazione relativa all'elettorato passivo alla Camera dei deputati e alla nomina al Senato regio ha consentito di rilevare il grado di (in)dipendenza della magistratura dalla politica e ha, al contempo, permesso di indugiare sul concreto atteggiarsi del principio di separazione dei poteri, e del diritto di voto, in un sistema politico a suffragio ristretto, ovvero sia censitario ed elitario. In particolare, si è voluto sottolineare la convinzione, emersa appunto dalla disamina dei materiali normativi, che il diritto di essere eletti alla Camera dei deputati, al pari del diritto a essere nominati al Senato regio, è per il magistrato di epoca liberale il "premio" per la comprovata fedeltà al Governo. Ciò è stato dedotto, da un lato, dalla disamina della normativa elettorale, e in particolare dalla previsione che l'inamovibilità e/o l'appartenenza ai gradi più alti della magistratura fossero condizioni di accesso alla carica parlamentare; da altro lato, dal contenuto specifico delle regole in tema di inamovibilità e di progressione della carriera: qualificato per entrambe le materie da criteri di valutazione ampiamente discrezionali, che si sarebbero prestati alle decisioni del potere esecutivo.

Un'ulteriore conclusione, sottesa peraltro alla idea che l'accesso al parlamento sia una sorta di premio di fedeltà, tocca la convinzione che il riconoscimento dei diritti politici, o meglio di far parte dell'assemblea politica, sia stato ideologicamente apprestato come destinato a a favore soltanto di una parte della magistratura: v'è da dedurre che la funzione giudiziaria è stata, per l'epoca liberale, uno strumento dell'esecutivo per realizzare il proprio indirizzo politico-istituzionale. Questa concezione della magistratura come strumento dell'esecutivo si radicalizza con la svolta autoritaria, e non soltanto per effetto della distorsione dei meccanismi di rappresentanza. Si pensi, ad esempio, allo scioglimento dell'Associazione generale dei magistrati italiani, costituita a inizio Novecento, o alla circolare volta a vietare ai giudici di manifestare il proprio pensiero politico e all'obbligatorietà d'iscrizione al partito fascista, pena la destituzione dalla magistratura, onde assicurare presso l'opinione pubblica l'immagine del "giudice fascista". D'altro canto, è significativo di quale fosse la condivisa cultura della funzione giudiziaria la circostanza che, nella legge elettorale dell'Assemblea costituente, l'introduzione della regola del suffragio universale si accompagni al "recupero" della disciplina sulle incompatibilità parlamentari risalente al 1877, ai sensi della quale soltanto i magistrati dei più alti gradi avrebbero potuto essere eletti su tutto il territorio nazionale, mentre i magistrati dei gradi inferiori avrebbero potuto essere eletti solamente nella circoscrizione ove non esercitavano la funzione giudiziaria o, in alternativa, avrebbero dovuto dimettersi.

Il tema dell'accesso dei magistrati alla funzione parlamentare fu discusso in Assemblea costituente in occasione della scrittura del comma 3 dell'art. 98, quando si comprese che per essere eletto il magistrato si sarebbe dovuto collegare a un partito politico. La discussione dà al Legislatore un'indicazione del Costituente riguardo al "luogo" ove disciplinare la questione: non soltanto la normativa elettorale, ma anche quella destinata all'ordinamento giudiziario.

Nella prima fase repubblicana, anzi sino a tempi assai recenti, è la legislazione elettorale a darsi carico del tema, con attenzione sempre più crescente. Come candidato, il magistrato sarebbe stato sottoposto a un severo regime di ineleggibilità relative e all'obbligo di

aspettativa per candidatura politica, coll'obiettivo di evitare la *captatio benevolentiae* sull'elettorato. Quando eletto, sarebbe stato sottoposto ad aspettativa per mandato elettorale, con evidenti riflessi sul proprio rapporto di lavoro in termini di progressione in carriera. Infine, da non eletto o dopo la scadenza del mandato elettorale, sarebbe stato destinato a un "rientro" con precisi limiti di ordine territoriale, funzionale e temporale. Il rapporto fra il magistrato e il partito, secondo l'opzione costituzionale, è risolto nel 2006 quando il Legislatore decide di attrarre all'alveo degli illeciti disciplinari l'iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di partito.

Dalla disamina della legislazione di epoca repubblicana ciò che è emerso è il deciso ribaltamento della prospettiva che aveva dominato la normativa liberale. Se quest'ultima aveva privilegiato la natura premiale dell'attribuzione dei (pieni) diritti politici dei magistrati in virtù della loro soggezione all'Esecutivo, la legislazione repubblicana, nell'ossequio del mutato quadro costituzionale, muove verso il severo condizionamento dell'elettorato passivo, onde tutelare la libertà di voto del cittadino, fosse soltanto dal timore derivante dal valore simbolico che la toga assume presso una determinata comunità, oltre che per le garanzie di imparzialità indipendenza terzietà della magistratura e subordinazione alla legge. In sintesi: in epoca repubblicana il legislatore guarda e tratta con severità (sotto il profilo normativo) il magistrato che decide di candidarsi al parlamento nazionale, che è eletto o che è scaduto dal mandato elettorale, o ancora che si è dimesso, e che per l'effetto decida di rientrare nell'esercizio della funzione giurisdizionale. D'altronde, dallo studio è emerso con chiarezza che con la Costituzione del 1948 il Giudiziario, in virtù delle garanzie costituzionali, è assunto a Potere, titolare di una funzione "diffusa", sicché ogni magistrato, col proprio comportamento, può offuscare la fiducia che il cittadino ripone verso chi adotta atti destinati ad incidere sulle sue libertà. In tale quadro, non vi è pericolo maggiore che uno dei suoi magistrati sia considerato parziale perché decide di candidarsi al parlamento nazionale con una determinata forza politica o perché è eletto con un determinato partito (ontologicamente parziale). Il parlamentare è di parte, e il magistrato parlamentare (nel frattempo sospeso dalle funzioni giurisdizionali) lo è parimenti: per questo motivo, al rientro nelle funzioni giurisdizionali, occorre assicurarsi che tale parzialità sia "neutralizzata", affinché non leda la fiducia che il cittadino ripone verso la magistratura.

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Pavia